

Regolamento del Servizio di conciliazione in materia di trust

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di prevenire controversie giudiziarie attinenti trust, ovunque istituiti e amministrati.
2. Al Servizio può rivolgersi qualunque interessato.

Art. 2 - Inizio del procedimento

1. Il procedimento di conciliazione si inizia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Associazione.
2. La domanda deve indicare con precisione i nomi e gli indirizzi delle altre parti interessate.
3. Il Consiglio Direttivo o il componente delegato dal Presidente, qualora ritenga che la domanda non contenga gli essenziali elementi di fatto per procedere, invita il richiedente, anche per vie informali, a integrarla.
4. Il Consiglio Direttivo o il componente delegato dal Presidente, qualora ritenga che la domanda contenga gli essenziali elementi di fatto per procedere, comunica all'altra o alle altre parti interessate, tramite la Segreteria nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandole a rispondere entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Se l'altra parte o le altre parti aderiscono, il Consiglio individua un conciliatore fra i nominativi iscritti nell'Elenco dei Conciliatori dell'Associazione e, ottenutane l'accettazione e la sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, fissa la data dell'incontro fra le parti e il conciliatore. La iscrizione di conciliatori nell'Elenco e la turnazione fra di essi è disciplinata da separato Regolamento.
6. È salvo il diritto delle parti di individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi iscritti nell'Elenco.
7. Ove richiesto dalla parte che ha proposto la domanda, la Segreteria rilascia una certificazione di mancata adesione dell'altra o delle altre parti al procedimento di conciliazione.

Art. 3 - Sede del procedimento

1. La sede dell'incontro è presso gli uffici dell'Associazione o presso un'altra sede scelta dal Consiglio Direttivo o dal componente delegato dal Presidente in considerazione dei rispettivi luoghi residenza delle parti.
2. Le parti partecipano all'incontro personalmente o, per motivate ragioni, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

3. Le parti possono farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia, delle quali sono tenute a fare conoscere in anticipo le generalità e la qualifica alla Segreteria.

Art. 4 - Ruolo del conciliatore, incompatibilità

1. Il ruolo del conciliatore consiste nell'assistere le parti a trovare un accordo che componga la controversia.
2. Qualora il procedimento di conciliazione sia obbligatorio in forza di una disposizione dell'atto istitutivo del trust e tale disposizione contenga regole attinenti il procedimento di conciliazione, esse prevalgono su questo Regolamento.
3. Il conciliatore non può successivamente svolgere, con riferimento alla controversia oggetto del procedimento di conciliazione, alcun ruolo quale consulente, difensore, arbitro o testimone.
4. La parti possono in qualsiasi momento chiedere congiuntamente al Consiglio Direttivo la sostituzione del conciliatore.

Art. 5 - Indennità

1. Le parti sono tenute a versare alla Segreteria l'indennità spettante al Servizio di Conciliazione.
2. L'indennità è quella posta a carico di ciascuna parte dal Decreto 23 luglio 2004, n. 223 e da eventuali successive modificazioni.
3. Qualora una o più parti non versino l'indennità prima che l'incontro si svolga e le altre, nel medesimo termine, non suppliscano, la Segreteria:
 - a. comunica alle parti l'annullamento dell'incontro e del procedimento,
 - b. restituisce le somme versate, detratte un quinto a titolo di rimborso spese.

Art. 6 - Svolgimento del procedimento

1. Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, ove lo ritenga, separatamente.
2. Tutti i soggetti presenti all'incontro di conciliazione debbono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, obbligandosi a non divulgare a terzi né i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione né le dichiarazioni rese dalle parti o dai loro rappresentanti o da coloro che le assistono.
3. Qualora le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o altrimenti, il Consiglio Direttivo, su richiesta del conciliatore, può nominare un consulente tecnico.
4. Il conciliatore, sull'accordo delle parti:

- a. può fissare incontri successivi;
- b. può consentire la presenza di persone informate dei fatti.

Art. 7 - **Esito del procedimento**

1. Il procedimento ha termine con la redazione di un verbale, sottoscritto dal solo conciliatore e dalla Segreteria, nel quale il conciliatore dà atto
 - a. che un accordo fra le parti non è stato raggiunto, ovvero
 - b. che un accordo fra le parti è stato raggiunto e che esso risulta da un separato documento, redatto nelle forme appropriate dalle parti o dai loro consulenti.
2. Ove l'accordo sia redatto dal conciliatore, le parti debbono preventivamente convenirne il compenso.
3. Un originale del verbale è consegnato a ciascun parte.

Art. 8 - **Riservatezza**

1. Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.
2. Le parti non possono utilizzare, nel corso di procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, i fatti e le informazioni apprese né le dichiarazioni rese nel corso del procedimento di conciliazione.
3. Le parti non possono chiamare il conciliatore né chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio su circostanze avvenute nel corso del procedimento di conciliazione o di cui sono venuti a conoscenza in tale occasione.